

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri**Fatto**

Il dott. riferisce di aver presentato in data 7 marzo u.s. formale richiesta di accesso a tutta la documentazione relativa all'uccisione dell'On. sulla quale era stato apposto il segreto di Stato. La richiesta veniva presentata ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge n. 124/07 recante la disciplina in materia di "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". Con nota dell'8 aprile 2008 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rappresentava all'istante che "...la completa applicazione della legge n. 124/07 è demandata, tra l'altro, ad un d.P.C.M. disciplinante i criteri per l'individuazione di ciò che è suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato, previsto dall'articolo 39, comma 5". Pertanto, in considerazione dell'imminente pubblicazione dell'evocato d.P.C.M., nella nota si differiva l'accesso, rinviando ogni valutazione in merito all'istanza al momento dell'entrata in vigore del d.P.C.M. stesso. Contro tale provvedimento, ritenuto dal dott. di sostanziale diniego, quest'ultimo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La questione portata all'esame della scrivente concerne l'individuazione e la portata di uno dei profili normativi maggiormente rilevanti nel quadro del rapporto trilaterale segreto-pubblicità-trasparenza.

La legge citata nelle premesse in fatto, si segnala per il suo grado di innovazione rispetto ad uno dei baluardi a tutela della segretezza di alcune tipologie di informazioni e documenti pubblici fino ad ora ritenute impenetrabili dall'esterno. Non a caso la prima fattispecie di esclusione dell'accesso prevista dall'articolo 24 della legge n. 241/90, riguarda proprio i documenti coperti da segreto di Stato, rispetto ai quali l'istanza ostensiva del privato si arrestava ineluttabilmente senza che fosse consentita alcuna ponderazione di interessi contrapposti da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta di accesso.

Come anticipato, l'articolo 39, l. n. 124/07 ha innovato profondamente la disciplina del segreto di Stato, in particolare prevedendo che "Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato" (art. 39, comma 7).

Il comma 5 dello stesso articolo, tuttavia, stabilisce che "Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina

PLENUM 9 MAGGIO 2008

con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato". Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la nota impugnata, ha fatto riferimento proprio a tale ultima disposizione per differire l'accesso e, quindi, la valutazione sul merito dell'istanza presentata dall'odierno ricorrente. Questi, viceversa, ritiene che il provvedimento debba considerarsi come diniego di accesso e, comunque, che l'applicazione della disciplina contenuta nella fonte primaria non possa essere subordinata all'adozione del regolamento di cui fa parola il comma 7 dell'articolo 39.

Quanto alla prima delle due censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato, la scrivente Commissione rileva che non di diniego si tratta ma di differimento. Tale istituto previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall'art. 24 della l. n. 241 del 1990 e dall'art. 9 del d.P.R. n. 184/06, è contemplato tra le misure che l'amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui al ripetuto art. 24, l. n. 21/90 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l'accesso ha rinviato l'esame della relativa richiesta all'adozione del previsto d.P.C.M.. Quest'ultimo, peraltro, è stato adottato in data 8 aprile e pubblicato nella G.U. del 16 aprile 2008, soddisfacendo così il requisito della previsione finale del termine di differimento di cui all'art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 184/2006. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato deve ritenersi pienamente legittimo.

Quanto alla seconda delle censure, si osserva che l'attuazione della legge, sul punto demandata al regolamento, concerne proprio l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, assumendo un rilievo decisivo al fine di stabilire cosa possa essere considerato ancora coperto da segreto di Stato. Anche per tale ragione si giustifica il differimento disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attesa l'importanza della fonte secondaria nel quadro dell'adeguata ponderazione di interessi preordinata all'esatta perimetrazione della nuova disciplina in materia di segreto di Stato. Non a caso, d'altronde, tale fonte secondaria contiene un articolo, il n. 10, esclusivamente dedicato all'accesso ed alle specifiche valutazioni – di regola subordinate anche ad un sub-procedimento – che il Presidente del Consiglio dei Ministri deve effettuare per decidere in merito alla richiesta di accesso a documenti già segretati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di Pace di**Fatto**

Il sig. ha presentato, il 16 febbraio 2008, istanza di accesso all'Ufficio del Giudice di Pace di avente ad oggetto le sentenze depositate presso la Cancelleria dell'Ufficio stesso relative ai procedimenti di natura civile in cui sia parte convenuta la società Residenza s.r.l.

Specifica il ricorrente di avere acquistato beni immobili dalla società costruttrice su citata sui quali è in corso di accertamento l'esistenza e l'entità di possibili vizi occulti. Il ricorrente, attraverso i documenti richiesti intende, dunque, valutare l'opportunità di difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

Avverso il silenzio rigetto dell'Ufficio del Giudice di Pace, il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Ufficio del Giudice di Pace di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

La Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di, con nota del 23 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che non esiste alcun procedimento giudiziario di natura civile riguardante la società Residenza s.r.l.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, le sentenze, poiché concludono un "processo" e non un procedimento non sono assimilabili ai documenti amministrativi (C.d.S. Sez. IV, 1363/2008). Pertanto, poiché le sentenze non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso, il presente ricorso è inammissibile, fermo restando il regime previsto dall'art. 743 c.p.c.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)**Fatto**

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 2 aprile 2004 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 5 posti di dirigente di seconda fascia. Il successivo 4 settembre l'odierno ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto di nomina della commissione esaminatrice unitamente alla graduatoria preselettiva con la quale era stata disposta l'esclusione dal concorso nei suoi confronti. Il 15 novembre 2006, il Consiglio di Stato con parere n. 3027 si è espresso favorevolmente all'accoglimento del ricorso straordinario. Successivamente, in data 6 novembre 2007, l'ing. richiedeva l'accesso a tutti gli atti del concorso detenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accesso veniva concesso ed effettuato presso gli uffici del Ministero in data 14 febbraio 2008. Nel corso delle operazioni di accesso, l'odierno ricorrente veniva a conoscenza di alcuni documenti formati dall'amministrazione resistente e successivi all'adozione del parere favorevole del Consiglio di Stato del 2006. Quindi, in data 15 febbraio u.s., l'ing. ha presentato un'altra richiesta di accesso all'ENPALS volta ad ottenere copia di tutti i documenti relativi al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con particolare riferimento alla relazione del direttore generale al consiglio di amministrazione, al verbale ed al resoconto stenografico della seduta del 18 aprile 2007 e ad ogni altro atto collegato o presupposto.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 marzo u.s., negava l'accesso, ritenendo l'istante non portatore di un interesse sufficientemente qualificato all'accesso. Contro tale provvedimento l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente non è controvertibile, trattandosi di documenti relativi al procedimento giustiziale avviato dall'ing. stesso. Sotto tale profilo, quindi, priva di pregio e illegittima appare la motivazione addotta a

PLENUM 9 MAGGIO 2008

fondamento del diniego, atteso che l'interesse e la qualificazione dello stesso come giuridicamente rilevante è *in re ipsa* e merita di essere soddisfatto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

PLENUM 9 MAGGIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di**Fatto**

L'avv., in data 14 marzo 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di l'accesso e l'estrazione di copia integrale, della delibera di astensione adottata dallo stesso Ordine, in data 22 febbraio 2008, avente ad oggetto la procedura disciplinare aperta nei propri confronti.

Con delibera del 19 marzo 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv., in data 14 aprile 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, in data 29 aprile 2008, ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una memoria, nella quale ribadisce il diniego espresso e contesta la competenza della Commissione stessa a conoscere del ricorso in esame.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In via preliminare, la Commissione, in merito all'eccezione di incompetenza della scrivente rilevata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, ne rileva l'infondatezza.

La giurisprudenza amministrativa più recente, invero, si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui “la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV Sez. 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

PLENUM 9 MAGGIO 2008

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa”.

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241/90: l'avv., infatti, è parte del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

Si consideri, inoltre, che l'odierno ricorrente fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata.

Questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso nel momento in cui l'istante debba provvedere alla cura ed alla tutela dei propri interessi giuridici.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a della documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dall'avv. dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645),

PLENUM 9 MAGGIO 2008

rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della**Fatto**

Il signor, in data 19 febbraio 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della di potere esercitare l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti relativi ad un'indagine fiscale svolta nei confronti di una società, per dimostrare la correttezza del proprio operato nello svolgimento dell'attività di ufficio assegnatagli dall'amministrazione presso la quale presta servizio e, conseguentemente, tutelare la propria posizione giuridica nelle sedi opportune.

Con provvedimento, notificatogli il 26 marzo 2008, l'amministrazione ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor, il 7 aprile 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della, il 2 maggio 2008, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

La Commissione, in merito al ricorso presentato, osserva quanto segue.

In via preliminare, non si individua, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto concreto ed attuale del signor a conoscere il carteggio relativo all'indagine fiscale svolta nei confronti di una specifica società, né risulta evidente un'eventuale correlazione tra un ipotetico interesse e la situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.

In ogni caso, nel caso di specie, rileva il disposto del Decreto ministeriale 29 ottobre 1996, n. 603, che individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero delle finanze e degli organi periferici dipendenti, ivi compresi l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione alle disposizioni di legge generali in materia.

In particolare, è da considerare il disposto dell'art. 5, comma 1, lettera a), secondo cui è sottratta all'accesso la “documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa”.

A tale norma regolamentare specifica, inoltre, rinvia anche la legge n. 241/90, così come novellata che, all'art. 24, comma 1, lett. e), esclude il diritto di accesso “nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”.

Si ritiene, dunque, che l'istanza del signor, oltre ad essere priva di un fondato interesse, sia in ogni caso inammissibile essendo rivolta all'accesso a

PLENUM 9 MAGGIO 2008

documenti, il cui contenuto è oggetto di specifiche previsioni normative che lo escludono espressamente.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Fatto**

Il Dott., in data 5 marzo 2008, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di potere esercitare l'accesso, mediante estrazione di copia, della documentazione inerente al procedimento aperto presso l'Ufficio XI – Servizio Centrale del Personale del medesimo Ministero, avente ad oggetto il rifacimento della graduatoria del concorso a dirigente di divisione ex-Agensud, per potere tutelare, in qualità di erede, i diritti del padre partecipante allo stesso concorso, ma ormai defunto.

In particolare, l'istante ha chiesto la documentazione completa riguardante i criteri adottati per il rifacimento della suddetta graduatoria.

Con nota del 20 marzo 2008, l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, precisando che la documentazione richiesta “è stata acquisita in osservanza dell'onere indicato dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 2661/2005” e che essendo stato dichiarato perento il ricorso proposto al T.A.R. dall'allora partecipante al concorso, si è estinta ogni pretesa nei confronti dell'amministrazione stessa.

Pertanto, il Dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro il suddetto diniego, in qualità di erede del padre partecipante al suddetto concorso.

Diritto

La Commissione, in merito al ricorso presentato, osserva quanto segue.

In riferimento al caso di specie, si prende atto che il ricorso presentato al T.A.R. nel 1992 dal padre dell'odierno ricorrente è stato dichiarato perento, non avendo le parti – presumibilmente - dimostrato interesse per la causa pendente, entro un certo periodo di tempo, tramite il compimento di atti, con la conseguente estinzione di qualsiasi diritto che sarebbe potuto derivare in capo all'allora concorrente che si fosse collocato utilmente nella graduatoria ristabilita dall'amministrazione interessata.

Di conseguenza, si considera, altresì, che la perenzione del citato ricorso preclude la possibilità per il signor di far valere qualunque diritto soggettivo o interesse legittimo eventualmente spettante al padre.

Tuttavia, si riconosce in capo all'odierno ricorrente – quanto meno sul profilo morale - la sussistenza di un interesse ad accedere alla documentazione completa riguardante i criteri adottati per il rifacimento della graduatoria, nella quale sarebbe potuto rientrare il padre, qualora non fosse intervenuta la perenzione del citato ricorso al T.A.R..

PQM

PLENUM 9 MAGGIO 2008

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale
– Ufficio Mobilità**Fatto**

Il sig., il 17 marzo 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra e del provvedimento di rigetto della richiesta di autotutela avverso il medesimo, ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. istanze e relativi allegati, presentate da coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate nel triennio 2006 – 2007 – 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001;
2. verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le istanze suddette.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 24 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione che l'acquisizione di informazioni è volta a valutare la legittimità dell'operato dell'amministrazione nel settore della mobilità ed, infine, che l'ampiezza della richiesta comporterebbe un'attività incompatibile con le esigenze funzionali ed organizzative dell'amministrazione stessa.

Diritto

Il ricorso è infondato.

L'istanza, avendo ad oggetto i documenti presentati da coloro che hanno ottenuto la mobilità verso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per gli anni su indicati, nonché tutti i documenti adottati dall'amministrazione per la positiva definizione dei procedimenti, ha carattere generico, essendo volta ad operare un controllo sull'operato dell'amministrazione in ordine al passaggio di personale tra amministrazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Il Sig. ha chiesto al sindaco del Comune di l'accesso ai documenti amministrativi, esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune stesso, riguardanti un edificio adibito a Scuola Pubblica Statale e sito nel suddetto Comune.

L'attuale ricorrente, a fronte del silenzio della PA, ha proposto ricorso a questa Commissione, specificando che i documenti oggetto della sua istanza sono attinenti “ a situazione di pubblico interesse”.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella seduta del 9 maggio 2008.

VISTO il ricorso presentato dal signor

contro

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

e nei confronti dei signori, e

per l'annullamento del diniego di accesso opposto dall'amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, alla richiesta di accesso volta ad ottenere documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, per potere procedere alla tutela dei propri diritti;

CONSIDERATO, che nel corso della seduta del 9 maggio 2008, il Presidente della Commissione, alla presenza del Collegio, ha proceduto all'apertura della busta chiusa sigillata, inviata dall'amministrazione resistente, contenente copia della documentazione richiesta dal signor

VISTA l'ingente mole della documentazione da esaminare per valutarne l'accessibilità o meno

PQM

Rinvia la decisione del ricorso proposto dal signor alla prossima seduta utile della Commissione.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile**Fatto**

L'ing. riferisce di avere preso parte, in data 18 e 19 luglio 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia presso uffici periferici e centrali. Avendo appreso la notizia dell'esclusione dalla prove orali, l'ing., in data 19 aprile 2007, ha presentato richiesta di accesso al decreto di nomina della commissione esaminatrice, ai verbali della procedura concorsuale, alle proprie prove scritte, ed, infine, a quelle degli altri candidati. In data 13 giugno l'amministrazione ha concesso l'accesso, riservandosi di effettuare la notifica ai controinteressati, relativamente alla richiesta di accesso alle prove scritte degli altri candidati. In data 8 dicembre, pertanto, l'amministrazione rilasciava copia in forma anonima delle prove dei soli candidati collocati in graduatoria in posizioni migliori rispetto a quella dell'odierno ricorrente, ritenendo quelle degli altri candidati irrilevanti ai fini dell'accesso.

Contro tale parziale diniego, l'ing. aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale nella seduta dell'11 febbraio 2008, lo aveva dichiarato infondato.

Successivamente, il 21 marzo 2008, il ricorrente, al fine di curare i propri interessi giuridici, ha presentato istanza di accesso agli elaborati relativi alla seconda prova scritta, completi di allegati, dei seguenti candidati:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

L'amministrazione, l'8 aprile 2008, ha concesso l'accesso alle seconde prove scritte di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove orali, privandoli, però del numero identificativo e dell'indicazione del voto.

Diritto

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, al presente ricorso deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso ai controinteressati affinché possano presentare eventuali memorie. Poiché tale adempimento non è stato osservato, il presente ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM